

Regolamento zonale per la definizione dei criteri di compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi diurni per persone con disabilità da parte dell'utenza nell'ambito del Piano di Zona Piano di Zona del Distretto dell'ASST Lodi all'interno dell'ATS Milano Città Metropolitana

Premessa

Premesso che la proposta di regolamento, promossa dall'Ufficio di Piano, ha valenza zonale e che si prefigge i seguenti obiettivi:

- incidere su un principio di equità di trattamento fra i cittadini dell'Ambito e fra beneficiari dei differenti servizi;
- promuovere la convergenza degli Enti locali verso i medesimi criteri di compartecipazione alla spesa per le famiglie con una finestra di valori all'interno della quale operare con discrezionalità;
- costruire le condizioni per una sostenibilità futura in cui fronteggiare più agevolmente l'incremento dei costi delle strutture e liste di attesa per gli inserimenti

A tal fine l'Ufficio di Piano ha avviato sperimentalmente un voucher a valere sul Fondo della Non Autosufficienza per l'anno 2016 per sostenere l'inserimento di persone disabili nei servizi diurni CSE, SFA e CDD, introducendo la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie.

Per l'utilizzo di tale voucher si richiede alle Amministrazioni l'impegno a mantenere la quota di compartecipazione individuata a carico della famiglia attraverso il processo di adeguamento del proprio regolamento basandosi sul modello proposto dal Piano di Zona che prevede la suddivisione in 8 fasce Isee.

Premesso che nel corso delle Assemblee Distrettuali del 24 Febbraio 2016 è stato approvato un atto di indirizzo a sostegno di questa proposta, gli obiettivi per il biennio sono stati definiti come segue:

- 2016: introduzione del voucher con criterio zonale di compartecipazione per i nuovi inserimenti in tutti i servizi diurni disabilità (durata 6/8 mesi)
- 2016: percorso per adeguamento regolamento comunale sulla base del criterio zonale per i Comuni che utilizzano il voucher (gruppo test)
- entro il 2017: adeguamento della compartecipazione secondo un valore di riferimento d'Ambito per tutte le famiglie di nuovo inserimento e per quelle che già fruiscono da anni dei servizi diurni in tutti i Comuni.

Art. 1 – Principi

Il presente regolamento ha l'obiettivo di individuare e definire un criterio di compartecipazione uniforme nel rispetto dei seguenti principi:

- equità;
- legalità;
- parità di trattamento;
- omogeneità;
- sostenibilità;
- gradualità;
- solidarietà.

Art. 2 - Quadro normativo

I principali riferimenti legislativi e amministrativi in tema di compartecipazione alla copertura dei costi delle prestazioni rese a favore le persone con disabilità che accedono alla rete dei servizi diurni sono attualmente i seguenti:

- Legge 26 Maggio 2016 n. 89
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità".
- Legge Regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale sociosanitario" e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 8 "Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza".

- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 6 "Funzioni dei comuni", comma 4.
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Art. 3 - I servizi diurni per persone con disabilità

- **Centro Diurno per Disabili** (rif. dgr n. 7/18334 del 23/07/2004)

Il Centro Diurno per Disabili (CDD) accoglie persone maggiorenni con disabilità dipendenti da qualsiasi causa, di norma fino ai 65 anni; può altresì ospitare soggetti minori d'età solo in presenza di specifiche condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

All'interno del Centro vengono svolti interventi finalizzati alla crescita evolutiva dei soggetti inseriti nella prospettiva di una loro progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo, da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. Gli ospiti trovano nel CDD una struttura di appoggio alla vita familiare. Vengono svolte attività educative e animative diversificate, assistenziali, riabilitative e socio sanitarie che, integrandosi, concorrono alla promozione della qualità di vita della persona.

I moduli di frequenza possono essere a tempo pieno e a tempo parziale.

- **Centro Socio Educativo** (rif. dgr n. 7/20763 del 16/02/05)

Il Centro Socio Educativo (CSE) è una struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio educativo e/o socio animativo finalizzati:

- all'autonomia personale;
- alla socializzazione;
- al mantenimento del livello culturale;
- a favorire l'inserimento socio occupazionale o lavorativo.

I moduli possono essere a tempo pieno, a tempo parziale rimodulato, e a tempo parziale.

Il modulo a tempo parziale rimodulato dovrà essere strutturato in modo tale da salvaguardare e sviluppare i rapporti e le relazioni di rete create sul territorio che supportano il progetto personalizzato dell'utente fornendo allo stesso da parte del servizio quel punto di riferimento e di appoggio che consente di mobilitare e valorizzare le risorse della stessa rete, soprattutto di quella informale (associazionismo, volontariato, stage e attività occupazionali presso terzi, ecc.) che favorisce la permanenza dell'utente sul territorio.

- **Servizio di Formazione all'Autonomia** (rif. dgr 7433 del 13 giugno 2008)

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati sotto il profilo temporale e condivisi con la famiglia, pertanto l'organizzazione richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.

I moduli possono essere: formativo, consolidamento, a bassa e alta intensità.

L'organizzazione dei servizi CDD, CSE e SFA garantisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva della persona e della sua famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel progetto individualizzato.

Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato vengono realizzate avvalendosi prevalentemente delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione.

Art. 4 – Destinatari, valutazione, modalità di accesso e fruizione dei servizi

Le modalità di accesso e fruizione dei servizi diurni delle persone con disabilità residenti nei Comuni afferenti al Piano di Zona del Distretto dell'ASST Lodi all'interno dell'ATS Milano Città Metropolitana sono regolate dal protocollo interistituzionale per la definizione del progetto di vita della persona con disabilità, qui richiamato.

L'accesso ai servizi è assicurato a tutti i cittadini secondo le procedure in essere e la compartecipazione alla spesa viene calcolata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e sono state individuate 8 fasce Isee (si veda la tabella).

Art. 5 – Criterio di compartecipazione

La compartecipazione dell'utente o della sua famiglia al costo complessivo dei servizi di cui all'art. 3 (per costo complessivo si deve intendere, oltre a quello delle rette corrisposto dagli Enti locali, il costo comprensivo delle quote erogate direttamente dall'utente o dalla sua famiglia all'Ente Gestore) viene definita in base a:

- condizione economica attraverso l'indicatore economico della situazione equivalente (ISEE)
- tipologia del servizio e intensità di frequenza
- percentuale di compartecipazione stabilita dall'Amministrazione Comunale del Comune di residenza del fruitore del servizio all'interno dei valori definiti a livello zonale

Per l'individuazione della quota di compartecipazione si fa riferimento alla tabella allegata

Art. 6 – Rapporti economici

Gli importi e le rette di ciascun servizio sono definiti da rapporti giuridici che intercorrono tra Enti Gestori e Comuni/Aziende.

Art. 7 – Durata

Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione ma si applica anche a tutti i nuovi inserimenti in servizi diurni disabili che si avvalgono del voucher FNA e sarà esteso a tutti i disabili inseriti nei medesimi servizi a partire da gennaio 2017.